

## Cos'è

La pensione ai ciechi assoluti è una prestazione economica, erogata a domanda, ai maggiorenni riconosciuti ciechi assoluti (residuo visivo 00 in entrambi gli occhi con eventuali correzioni).

## A chi è rivolto

La pensione è rivolta ai cittadini maggiorenni riconosciuti ciechi assoluti dalla commissione medica e in possesso di tutti i requisiti amministrativi previsti dalla legge.

## Come funziona

### Decorrenza e durata

La pensione è corrisposta per 13 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell'invalidità civile inviato dall'Istituto).

La pensione **non è reversibile** e spetta anche dopo il compimento dei 67 anni di età (non si trasforma in assegno sociale sostitutivo).

### Quanto spetta

Per il 2021 l'importo della pensione è di **310,48 euro** per i ciechi non ricoverati e **287,09 euro** per quelli ricoverati.

Il **limite di reddito personale annuo** è pari a **16.982,49 euro**.

Ai fini dell'accertamento del requisito reddituale, in sede di prima liquidazione, si considerano i redditi dell'anno in corso dichiarati dall'interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell'anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi si considerano gli importi percepiti negli anni precedenti.

La pensione, in condizioni particolari di reddito, può aumentare di un importo mensile stabilito dalla legge (maggiorazione).

## Domanda

### Requisiti

Hanno diritto alla pensione non reversibile i ciechi assoluti che soddisfano i seguenti **requisiti sanitari e amministrativi**:

- maggiore età;
- riconoscimento della cecità assoluta (mancanza della vista in entrambi gli occhi con eventuali correzioni);
- stato di bisogno economico (**limite di reddito** personale annuo non superiore a **16.982,49 euro**);
- cittadinanza italiana;
- per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del comune di residenza;
- per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione);
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

La pensione è cumulabile con eventuali prestazioni concesse a seguito di invalidità contratta per causa di guerra, lavoro o servizio, purché sia stata riconosciuta per una patologia o menomazione diversa.

È compatibile con pensioni dirette di invalidità erogate dall'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra pensione obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

La pensione è erogata anche in caso di ricovero in istituto pubblico.

### Quando fare domanda

Per ottenere la prestazione è necessario anzitutto che la minorazione sia stata riconosciuta nel verbale rilasciato dall'apposita commissione medico-legale al termine [dell'accertamento sanitario](#).

Nella domanda di avvio del procedimento devono essere inseriti anche i dati socioeconomici: eventuali ricoveri, svolgimento di attività lavorativa, dati reddituali, indicazione delle modalità di pagamento e della delega alla riscossione di un terzo o in favore delle associazioni.

### Come fare domanda

La domanda può essere presentata direttamente **online** sul sito dell'INPS, accedendo tramite le proprie credenziali, oppure tramite un ente di patronato o un'associazione di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).

Con l'eccezione delle domande di aggravamento, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

## Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l'emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella [tabella](#) sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall'Istituto con Regolamento.

---

La [tabella](#), oltre ai termini per l'emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.